COSTITUZIONI DELLA IMPERIALE E REALE ACCADEMIA ECONOMICO-AGRARIA DEI...

Accademia dei Georgofili

COSTITUZIONI

DELLA

IMPERIALE E REALE ACCADEMIA

ECONOMICO-AGRARIA

DEI GEORGOFILI DI FIRENZE

TITOLO I.

Oggetto dell' Accademia.

1. L'Accademia ha per oggetto il progresso, l'incoraggiamento e la propagazione delle cognizioni teoriche e pratiche riguardanti l'Agricoltura, e qualunque altro ramo d'Economia pubblica e privata, e delle Scienze ed Arti in quelle particolarità che con esse abbiano relazione.

TITOLO II.

Composizione dell' Accademia.

2. L'Accademia è composta di Membri Onorarj, Ordinarj, Emeriti, e Corrispondenti.

3. Gli Ordinarj sono cinquanta, tutti residenti in Firenze. Gli altri non hanno numero, nè residenza determinata.

4. Gli Ordinarj dopo quindici anni dalla loro elezione possono diventare Emeriti. In tal qualità sono dispensati dagli obblighi, continuando a godere i diritti degli Ordinarj.

5. Gli Onorarj sono scelti fra i Soggetti benemeriti per l'amore e protezione delle scienze economiche, o per servigj resi all'Accademia.

TITOLO III.

Corpo ed Ufizj dell' Accademia.

6. I Membri Ordinarj ed Emeriti compongono il Corpo deliberante dell'Accademia.

7. Hanno soli il diritto di eleggere, e di essere eletti a tutti gli Ufizj, e Deputazioni permanenti, o tempo-

rarie, che sono di nomina dell' Accademia e del Presidente.

8. Gli Ufiziali dell' Accademia sono
   Il Presidente
   Il Vice-Presidente
   Il Conservatore
   I Deputati
   I Segretarj
   Il Tesoriere
   Il Bibliotecario
   Il Direttore dell' Orto e Lettore di Agricoltura.

§. 1. *Del Presidente.*

9. Il Presidente accompagna al R. Trono le deliberazioni dell' Accademia, per le quali richiedesi l' Approvazione Sovrana.

Convoca le Adunanze straordinarie del Consiglio di Economia.

Pubblica le proposizioni per l' ammissione dei nuovi Socj.

Nomina le Deputazioni speciali.

Dirige l' ordine delle Adunanze straordinarie e solenni.

§. 2. *Del Vice-Presidente.*

10. Il Vice-Presidente ha tutte le facoltà del Presidente in caso di sua assenza, o d'impedimento.

§. 3. *Del Conservatore.*

11. Il Conservatore ha l'incarico d'invigilare che le operazioni e deliberazioni dell'Accademia non si dipartano dal prescritto nelle Costituzioni e nel Regolamento interno della medesima.

§. 4. *Della Deputazione.*

12. La Deputazione è composta di sei Membri.

13. Dirige gli studj dell'Accademia.

Propone la stampa delle Opere utili al progresso delle Scienze economiche, e agrarie.

Propone ancora di concerto col Presidente, col Conservatore e coi Segretarj gli avvisi da pubblicarsi concernenti il Concorso ai Premj annuali e straordinarj.

Esamina e giudica le Memorie sì dei concorrenti ai Premj, che da stamparsi negli Atti Accademici.

14. Il primo di essa convoca, e presiede di diritto alla Deputazione; l'ultimo n'è il Segretario. La precedenza si regola sull'anzianità nel Ruolo Accademico.

§. 5. *De' Segretarj.*

15. L'Accademia ha un Segretario degli Atti, e uno delle Corrispondenze.

16. Il Segretario degli Atti tiene due Registri diversi, uno per l'Adunanze ordinarie e solenni, l'altro per le straordinarie

Ha la custodia dell'Archivio

Distribuisce i Gettoni di presenza e le Medaglie

Fa l'elogio de' Soci Ordinarj ed Emeriti defunti, eccettuato che qualche Socio non si offra spontaneo a comporlo

Distende l'Istoria delle Operazioni Accademiche da pubblicarsi negli Atti.

17. Il Segretario delle Corrispondenze tiene il carteggio tanto coi Particolari, quanto colle Società dotte, in materia d'Agricoltura e di Pubblica Economia

Ha la custodia del Sigillo Accademico

18. I due Segretarj si suppliscono a vicenda nelle loro incombenze e funzioni.

§. 6. *Del Bibliotecario.*

19. Il Bibliotecario custodisce i libri dell'Accademia

Provvede, coll'approvazione de' Deputati, quei libri che sono creduti utili per gli Studj Accademici.

20. I Socj Onorarj, Ordinarj ed Emeriti hanno il diritto di avere in imprestito, mediante una lor ricevuta, i libri della Biblioteca Accademica.

Non possono però ritenerli per più di un mese.

21. I libri son tutti contrassegnati nel frontespizio coll'Impresa o Sigillo dell'Accademia.

§. 7. *Del Tesoriere.*

22. Il Tesoriere riscuote l'entrate dell'Accademia, e fa le spese approvate dalla medesima col *visto* del Presidente.

Tiene un Registro di Scrittura in buon ordine.

Rende annualmente conto della sua gestione al Consiglio di Economia.

§. 8. *Del Direttore dell'Orto e Lettore di Agricoltura.*

23. Il Direttore dell'Orto Agrario Sperimentale e Lettore di Agricoltura al principio di ogni anno Accademico partecipa ai Deputati il piano delle sue lezioni, e propone quello che crede più vantaggioso per la conservazione e miglioramento dell'Orto, e pel numero, qualità e metodo più utile de' lavori da farvisi.

24. Eseguisce le sperienze commessegli dai Deputati.

25. Rende conto ogni anno di tutto ciò che sia resultato dalle sue esperienze, e della rendita dell'Orto.

§. 9. *Del Consiglio di Economia.*

26. Il Presidente o Vice-Presidente, il Conservatore ed i Deputati uniti insieme formano il Consiglio di Economia.

27. È convocato il Consiglio dal Presidente. Il meno anziano de' Deputati n'è il Segretario.

28. Nessuna spesa può farsi senza la precedente approvazione di questo Consiglio.

29. Riceve i conti del Tesoriere, e di qualunque altro incaricato dell'esecuzione di qualche articolo di spesa.

30. Ha la vigilanza sull'amministrazione dell'Orto Agrario.

31. Le materie sono discusse, e risolute in una adunanza composta per lo meno di cinque Membri, e la risoluzione dipende dalla pluralità assoluta de' Voti.

32. Le Deliberazioni debbono essere sottoscritte da ciascuno de' Membri.

33. I Membri, che in tempo delle discussioni hanno dato un parere contrario alla risoluzione, o deliberazione posteriore, possono nel sottoscriverla esporre i motivi del loro dissenso.

TITOLO IV.

Dell' Ammissione de' Socj.

34. Il diritto di propor nuovi Socj appartiene ai soli Accademici Ordinarj, ed Emeriti.

35. Le proposizioni sono pubblicate dal Presidente in una Adunanza ordinaria. Nella prossima successiva si procede allo squittinio segreto.

36. Per l' ammissione sono necessarj due terzi di voti favorevoli sopra un numero di quindici votanti almeno.

TITOLO V.

Delle Adunanze.

37. Le Adunanze sono ordinarie, straordinarie, e solenni.

38. Le ordinarie sono una per ogni mese, eccettuati, come sotto si dice, l'ottobre e il novembre.

39. Le straordinarie son convocate dal Presidente secondo le varie occorrenze.

40. Alla fine di ogni Anno Accademico vi è una Adunanza solenne in luogo dell' ordinaria.

41. L'Anno Accademico comincia in dicembre, e finisce in settembre.

42. Le ordinarie adunanze son destinate alla lettura di memorie, lettere di corrispondenza, estratti d'opere

nuove, ragguagli di esperienze e di osservazioni, e alle ammissioni di nuovi Socj.

43. Le straordinarie sono destinate alla discussione, e risoluzione degli affari interni dell' Accademia.

44. Nelle solenni si leggono i rapporti degli studj fatti nell' anno decorso, de' progressi avvenuti in ogni ramo di Economia e d'Arti, l' estratto delle Corrispondenze, gli elogj degli Accademici defunti.

Si annunziano i doni fatti all' Accademia.

Si dà ragguaglio delle esperienze agrarie, e delle osservazioni meteorologico-agrarie fatte dal Direttore dell' Orto

Si legge il Giudizio sulle Memorie concorse ai Premj, e si distribuiscono i Premj per le Memorie approvate.

45. Le Adunanze ordinarie, e straordinarie si convocano per mezzo d' inviti. Le solenni sono oltracciò annunziate con pubblici avvisi. Alle straordinarie intervengono i soli Ordinarj ed Emeriti; alle altre sono anche ammessi i cólti non Accademici.

46. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Conservatore, ed i Segretarj hanno posto distinto nelle Adunanze ordinarie, nelle solenni lo hanno anco i Deputati e il Bibliotecario.

TITOLO VI.

Dell' Ordine delle Adunanze.

47. Ogni Adunanza comincia dal cenno datone dal Presidente o dal Vice-Presidente, o in loro mancanza dal più anziano fra i Deputati presenti.

48. Il Segretario degli Atti, dopo la lettura dei nomi degli Accademici intervenuti, e dopo la distribuzione delle Medaglie e dei Gettoni di presenza, legge l'Atto dell'Adunanza prossima antecedente.

49. Il Presidente, udite le osservazioni degli Accademici e il voto del Conservatore, ne decreta l'approvazione, o la correzione, la quale è immantinente eseguita. Dopo di che l'atto è sottoscritto sul Registro dal Presidente, dal Conservatore e dal Segretario.

50. Il Segretario delle Corrispondenze rende conto delle lettere ricevute, e presenta le Opere donate all'Accademia.

51. Il Presidente commette l'estratto di ciascuna Opera d'importanza ad uno degli Accademici.

52. Quindi invita gli Accademici secondo l'ordine d'anzianità alla lettura delle loro Memorie, e degli Estratti.

53. Annunzia le proposizioni fattegli di nuovi Socj manifestando i nomi dei Socj proponenti, e fa procedere ai partiti per l'ammissione dei già proposti.

54. Permette di parlare a chi abbia da comunicare proposizioni, ed osservazioni relative all'oggetto dell'Accademia, e destina una Deputazione per farne rapporto.

55. Il Segretario legge gli articoli pel disteso dell'atto dell'Adunanza.

56. Approvati questi articoli puntuali il Presidente dichiara sciolta l'Adunanza.

57. L'ordine delle Adunanze straordinarie, e solenni depende interamente dal Presidente.

58. Ogni Memoria letta in adunanza debb'essere immediatamente consegnata al Segretario degli Atti per restituirsi, quando piaccia all'Autore, dopo però che ne saranno fatti gli estratti, o le copie a spese dell'Accademia, da conservarsi in Archivio.

TITOLO VII.

Della Distribuzione delle Medaglie, e de' Gettoni di presenza.

59. Ogni Accademico Ordinario, che legga d'obbligo una Memoria, riceve dal Segretario degli Atti una Medaglia d'argento.

60. In principio d'ogni Adunanza ordinaria il Segretario degli Atti distribuisce un Gettone a tutti gli Accademici che si trovano presenti.

61. Distribuisce inoltre un secondo Gettone a tutti gli Accademici che spontaneamente leggono Memorie, o Estratti, o comunicano all'Accademia fatti, esperienze, ed osservazioni in iscritto per passarsi in Archivio.

TITOLO VIII.

Delle Proposizioni, ed Elezioni agli Ufizi.

62. Il Presidente è nominato da S. A. I. e R., ed ugualmente il Direttore dell'Orto e Lettore d'Agricoltura.

63. Il Vice-Presidente è proposto per l'elezione ai Socj colla nomina scritta di tre Accademici, e presentata dal Presidente, o in sua assenza ed impedimento dal Vice-Presidente attuale.

64. L'elezione si fa per via di schede.

65. Ogni Accademico presenta una scheda da lui sottoscritta coi nomi de' tre Socj, disposti nell' ordine naturale che indica la prelazion del suo voto.

66. Facendo lo spoglio delle schede, la collocazione nel primo posto in ciascuna si valuta a favore del nominato come se fosser tre voti; quella nel secondo come due, quella nel terzo com'uno.

67. Chi ha il maggior numero di voti è l'eletto all'Ufizio di Vice-Presidente.

68. La sorte decide fra più concorrenti che abbiano ugual numero di voti favorevoli.

69. L'elezioni del Conservatore, e successivamente dei Segretarj, del Bibliotecario, e del Tesoriere si fanno alla pluralità assoluta di voti, cioè superiore alla metà del numero dei votanti. I voti son dati per mezzo di schede nelle quali ogni Accademico presenta il nome d'un altro Accademico.

70. Se lo spoglio delle schede non dà questa pluralità assoluta a favore di alcuno dei nominati, lo squittinio è ricominciato collo stesso metodo delle schede fra quei due, che abbiamo ottenuta la pluralità relativa.

71. Nel caso che la pluralità relativa sia a favore di più di due, per l'eguaglianza di voti a favore di due o più nominati, si procede colla stessa regola dell'elezione del Vice-Presidente.

72. Per l'elezione dei Deputati ogni scheda contiene un numero di Accademici corrispondente a quello dei Deputati da eleggersi. In caso che non vi sia pluralità assoluta di voti per qualcheduno, lo squittinio è ricominciato come sopra in un numero doppio di quello dell'elezioni che debbon farsi.

73. L'elezioni si fanno in Adunanza straordinaria convocata espressamente nell'ultimo mese dell'Anno Accademico.

74. Gli Ufizi del Vice-Presidente, del Conservatore, dei Segretarj, del Bibliotecario, e del Tesoriere sono triennali. Niuno può esser rieletto se non dopo compito un triennio.

75. I Deputati si rinnuovano ogn' anno per un terzo in luogo de' due più anziani d' Ufizio.

TITOLO IX.

Delle Deliberazioni Accademiche.

76. Le proposizioni relative all' oggetto dell' Accademia debbono essere fatte in iscritto, e lette dal Proponente in Adunanza ordinaria.

77. Il Presidente nomina una Deputazione speciale che ne faccia Rapporto in Adunanza straordinaria.

78. Dopo il Rapporto della Deputazione ogni Accademico può domandar il permesso di parlare tanto in favore, quanto contro la fatta proposizione.

79. Nissuno può ottener questo permesso più di due volte sulla stessa proposizione.

80. Il Proponente può ottenerlo l' ultimo per rispondere agli argomenti in contrario.

81. Quando il Presidente creda la questione bastantemente schiarita chiude la discussione, ed ordina al Conservatore di proferire le sue Conclusioni.

82. Il Presidente pone la questione spartita nè diversi suoi articoli, e sotto i differenti suoi aspetti. Sopra ciascuno articolo si procede per via di squittinio segreto.

83. La pluralità assoluta approva, o rigetta.

84. Il Segretario legge quindi la deliberazione da lui distesa, nella quale non hanno luogo altre descrizioni, che quell'unica riguardante nella sua precisa espressione il voto dell'Accademia.

85. L'atto dell'Adunanza dee contenere menzione espressa dell'adempimento di tutte queste formalità indispensabili.

TITOLO X

De' Doveri degli Accademici.

86. I Socj Ordinarj hanno l'obbligo di leggere, o di rimettere una loro Memoria secondo l'ordine stabilito, e fatto noto a ciascuno nel termine dell'Anno Accademico prossimo antecedente.

87. Può però il Socio che debbe leggere farvi supplire da altro Socio Ordinario, previo l'avviso da darsene al Presidente.

88. La mancanza a questo dovere per due volte consecutive porta il passaggio dal posto di Socio Ordinario a quello di Corrispondente.

89. I Socj Corrispondenti dirigono al Segretario delle Corrispondenze i loro, e gli altrui esperimenti ed osservazioni, come pure le risposte ai quesiti fatti loro dall'Accademia.

TITOLO X.

De' Premj.

90. L'Accademia conferisce ogni anno sei Premj, cioè

Un Premio del valore di venticinque zecchini a quella Memoria che sia giudicata aver meglio risposto a un quesito;

Due Premj del valore da destinarsi a chi abbia eseguita qualche rustica operazione proposta dall'Accademia.

Tre Premj di minor valore a tre Accademici che alla fine dell'Anno Accademico si troveranno avere ottenuto un maggior numero di Gettoni che attestino della loro presenza alle Adunanze.

91. Ogni Accademico ha diritto di proporre uno, o più quesiti pel Concorso al Premio maggiore.

92. Alla fine di ciascun Anno Accademico il Presidente o Vice-Presidente, il Conservatore, i Deputati e i due Segretarj scelgono tre di quei quesiti, e gli propongono all'Accademia.

93. In una Adunanza straordinaria espressamente convocata il Corpo Accademico sceglie per via di schede uno dei tre quesiti propostigli, collo stesso metodo che per l'elezione del Vice-Presidente.

94. Il Quesito, ed il termine prescritto al Concorso sarà pubblicato nell' Adunanza solenne.

95. È permesso a qualunque Accademico fondare un Premio, chiedendone per mezzo del Presidente, e ottenendone l'Approvazione Sovrana.

TITOLO XII.

Dello Scrivano, e del Custode.

96. L'Accademia ha uno Scrivano, e un Custode. Gli stipendj, e le incombenze dell' uno e dell' altro sono stabilite dal Consiglio di Economia.

TITOLO ULTIMO

Della Riforma delle Costituzioni.

97. Ogni proposizione per domandare all'I, e R. Governo riforma delle presenti Costituzioni debb' esser presentata in scritto al Presidente colla sottoscrizione almeno di cinque Accademici Ordinarj.

98. Il Presidente con tutti gli Ufiziali convocati in Consiglio straordinario decide sull' ammissione della proposizione a unanimità di suffragj.

99. Ammessa la proposizione, e poi letta in un' Adunanza Ordinaria, è rimessa all' esame d' una Deputa-

zione speciale, che ha l' incarico di stendere il progetto di riforma, da approvarsi poscia dall' intera Accademia.

100. Approvato che sia il progetto di riforma, è presentato per l' approvazione all' I. e R. Governo dal Presidente.

Dall' I. e R. Accademia de' Georgofili

Li 2. Luglio 1817.

U. de' Nobili
Pietro Ferroni
Gio. Lessi
Gio. Fabbroni
Luigi Vecchietti Poltri
Giovanni Bettoni
Gaetano Cioni
Luigi Serristori
Cosimo Ridolfi
Antonio Targioni-Tozzetti.

SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE *ha rescritto.*

Approvansi le Costituzioni delle quali si tratta, li 12. settembre 1817.

V. N CORSINI

E. STROZZI